



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Allegato alla Delib.G.R. n. 27/47 del 27.5.2026**

**PREZZARIO LAVORI PUBBLICI**  
**REGIONE SARDEGNA**  
**EDIZIONE 2025**

**NOTA METODOLOGICA**



## **PREMESSA**

L'art. 22 della legge regionale n. 8/2018, recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, stabilisce che la Giunta regionale, con periodicità annuale, approva il prezzario regionale, redatto dall'Osservatorio regionale dei contratti pubblici, da applicarsi ai lavori pubblici di interesse regionale da realizzare nel territorio della Regione Sardegna.

Tale compito è ribadito dall'art. 41, comma 13, del D. Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) e dall'art. 4, punto 2, dell'Allegato I.14 del Codice dei contratti, che prevede per i contratti relativi a lavori, che il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti riportati sulla base dei prezzari regionali aggiornati.

Al fine di assicurare l'omogeneità dei criteri di formazione e aggiornamento del prezzario 2025, il Servizio competente ha provveduto all'implementazione di un sistema informativo da porre a servizio del settore delle costruzioni in ambito regionale/nazionale, che permetta il confronto e la fruibilità dei contenuti dei prezzari in termini di prezzi, risorse e norme tecniche di riferimento ai sensi della lettera b), art. 1 comma 3 dell'allegato I.14 del vigente codice dei contratti, con particolare in riferimento alla strutturazione dell'articolazione del prezzario, prevedendo anche l'utilizzo di definizioni comuni aggiornate sotto il profilo normativo, per garantire nel rispetto delle specificità territoriali e merceologiche nonché una maggiore fruibilità e possibilità di confronto dei prezzari regionali.

## **ORGANIZZAZIONE DEL PROCESSO E ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO DEL PREZZARIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI**

Per garantire la qualità dell'attività amministrativa in materia di opere e lavori pubblici, nel rispetto dei principi di partecipazione, trasparenza, efficienza ed efficacia, è stato costituito presso l'Assessorato dei Lavori Pubblici, con la deliberazione della Giunta regionale n. 29/5 del 7.6.2018, un tavolo tecnico di lavoro per procedere alle attività preordinate alla redazione e all'aggiornamento del prezzario, formato con il contributo degli Uffici ed Enti regionali, aventi competenze nel finanziamento e nell'attuazione di opere e interventi pubblici, delle associazioni di categoria e degli Ordini professionali, a supporto della struttura individuata dalla L.R. n. 8/2018.

Al fine di promuovere un aggiornamento del Prezzario regionale dei lavori pubblici e di rispondere alle richieste del territorio sardo di un allineamento tecnico ed economico rispetto alle dinamiche evolutive del mercato delle opere pubbliche, è stata attivata, la metodologia di rilevazione “diretta”, ai sensi dell'art.3 dell'allegato I.14 pubblici del vigente Codice dei Contratti dell'allegato (che prevede l'acquisizione dei dati e delle informazioni direttamente dagli attori della filiera delle costruzioni).

## **ADEGUAMENTO DELLE DESCRIZIONI DEI PRODOTTI E DELLE LAVORAZIONI**

Rispetto al prezzario 2024, sono state revisionate, integrate e, ove necessario, sostituite i richiami normativi contenuti nelle descrizioni delle voci di prezzo. L'intervento si è reso necessario poiché tali riferimenti risultavano, in numerosi casi, superati, abrogati, modificati o sostituiti da nuove disposizioni legislative e tecniche, ovvero non più coerenti con il quadro normativo vigente e, in altri casi, detti riferimenti risultavano del tutto assenti.

L'operazione è stata eseguita con l'obiettivo di garantire la conformità del prezzario al quadro normativo



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

vigente in materia di lavori pubblici, assicurare coerenza terminologica e uniformità tra le diverse sezioni del prezzario e migliorare la leggibilità e l'affidabilità tecnico - giuridica dello strumento.

L'attività di verifica e aggiornamento è stata condotta facendo riferimento al quadro normativo tecnico vigente, con particolare attenzione alle norme UNI applicabili ai materiali e ai prodotti da costruzione, al Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni" per gli aspetti strutturali, nonché alle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) per quanto concerne impianti, componenti e materiali afferenti i settori elettrotecnico, elettronico e delle telecomunicazioni. Il completamento dell'attività di revisione di cui trattasi rientra in un percorso programmato di aggiornamento e modernizzazione dell'intero impianto del prezzario.

Sono state inoltre sottoposte a revisione le analisi riguardanti la "bonifica da ordigni bellici residuali – subacquea" e le analisi relative alla "formazione di gabbioni"; per queste ultime la revisione si è basata sugli studi comparativi, effettuate su altre regioni, elaborati dall'Università degli studi di Sassari (Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica).

#### **AGGIORNAMENTO COSTO DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE – PR E DELLE ATTREZZATURE – AT**

Sulla base del supporto tecnico scientifico fornito dall'Università degli studi di Sassari (Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica), al fine di rafforzare le esigue risultanze derivanti dalla rilevazione "diretta" effettuata secondo la metodologia di cui all'art.3 dell'allegato I.14 del vigente codice dei contratti, l'edizione 2025 del prezzario regionale dei lavori pubblici prevede la conferma dei prezzi esistenti (PR, AT) del prezzario 2024, con l'applicazione delle variazioni in aumento secondo i dati ISTAT 2023-2024.

In particolare, l'attività svolta dall'Università ha riguardato, tra l'altro, l'individuazione delle percentuali di incremento, riferite alle categorie ATECO 2007 (per quanto possibile in relazione alle categorie disponibili associabili ai prodotti del prezzario), da applicare ai prezzi dell'anno 2024.

Particolare attenzione è stata dedicata alle variazioni percentuali ISTAT negative, che il citato Dipartimento ha ritenuto di considerare nulle in quanto *"a causa dell'incremento progressivo dei costi dell'insularità, tali variazioni nel corso degli ultimi anni sono state più che sopravanzate dai costi di trasporto dei materiali sull'isola"*.

Inoltre, al fine di consentire una adeguata applicazione del "Decreto Aiuti" relativamente alle lavorazioni effettuate nel 2025 e con il conseguente obiettivo di fornire riferimenti il più possibile corrispondenti alle reali situazioni del mercato, in accordo con quanto concordato nei "tavoli tecnici" convocati ai fini dell'aggiornamento del prezzario, il costo di alcuni prodotti sono stati incrementati in misura maggiore rispetto alle variazioni ISTAT, ciò sulla base di specifiche rilevazioni ed elaborazioni effettuate dall'Università di Sassari, in quanto aventi un significativo incremento rispetto alle citate variazioni ISTAT.

#### **AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PREZZARIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI**

Nel rispetto degli obiettivi previsti dalla L.R. 8/2018, per un equilibrato sviluppo del territorio regionale in materia di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico, il prezzario regionale dei lavori pubblici della Sardegna si propone come strumento operativo di riferimento per tutti gli operatori pubblici e privati del settore, attraverso un'articolazione in sezioni tematiche finalizzate ad approfondimenti specifici, attuativi delle normative settoriali vigenti.



I prezzi pubblicati si riferiscono esclusivamente alle lavorazioni e ai prodotti elementari così come dettagliatamente descritti in ciascuna Tipologia e Famiglia, a ciascun livello di codifica e attengono a cantieri con normale difficoltà di esecuzione. Pertanto, se non diversamente indicato, essi non comprendono anche gli importi relativi ad eventuali opere connesse o complementari, indispensabili all'esecuzione delle lavorazioni descritte. Tali ulteriori importi dovranno essere determinati e computati separatamente.

Il prezzo regionale costituisce per le stazioni appaltanti la base di riferimento per l'elaborazione dei documenti progettuali e la conseguente definizione dell'importo da porre a base d'appalto, nonché per la valutazione in ordine all'anomalia delle offerte.

Il suo utilizzo garantisce alle stazioni appaltanti la messa a base di gara di "prezzi congrui", ossia rispondenti ai prezzi effettivi del mercato, tali da consentire la libera concorrenza degli operatori economici da un lato, e la qualità del contratto per le pubbliche amministrazioni dall'altro.

I prezzi sono riferiti a lavori che si svolgono regolarmente nell'ambito regionale senza particolare difficoltà di accantieramento.

Le quotazioni delle opere compiute sono rapportate alla completa costruzione di opera di media entità per ciascuna categoria, in condizioni normali d'accesso e di rifornimento del cantiere. Tutte le lavorazioni eseguite in condizioni di particolare disagio di accesso, difficoltà di movimentazione all'interno del cantiere e di rifornimento del cantiere possono essere compensate con una maggiorazione dei prezzi.

Di seguito si riportano alcuni casi specifici in cui è ammissibile, entro dei limiti percentuali, una maggiorazione dei prezzi:

Zone decentrate con accesso particolarmente disagiato: maggiorazione fino ad un massimo del 20%;

- Isole minori: maggiorazione fino ad un massimo del 30%.

- Centri storici: maggiorazione fino ad un massimo del 20%.

- Per i lavori da eseguirsi in edifici pubblici con attività in corso, i costi dei materiali e delle opere compiute potranno essere maggiorati: fino ad un massimo del 20% in edifici adibiti ad uffici, scuole, edifici adibiti ad uso carcerario e similari. Tali maggiorazioni tengono conto dei particolari condizioni e orari di lavoro in cui si deve operare.

Sarà cura del progettista indicare nella documentazione di progetto (es. nella relazione generale, nel computo metrico, nella documentazione economica) l'accertamento della sussistenza di determinate condizioni e conseguentemente la maggiorazione applicate, che in ogni caso dovrà essere oggetto di controllo da parte dell'Amministrazione appaltante in fase di verifica e validazione del progetto.

Nel caso di sussistenza contemporanea di più condizioni "particolari/eccezionali", sarà cura del progettista individuare la condizione prevalente, ritenuta più idonea per il progetto specifico, posto che gli incrementi percentuali correlabili a tali condizioni "particolari/eccezionali" non sono fra loro cumulabili.

Il progettista dell'intervento dovrà motivare puntualmente l'incremento dei prezzi applicato, con adeguata documentazione giustificativa, nella quale saranno espressamente indicate le lavorazioni per le quali ricorrono le suddette condizioni e le percentuali di variazione dei prezzi applicate, nei limiti sopra indicati.

Il progettista e la stazione appaltante, nel caso in cui valuti la sussistenza di particolari condizioni nella esecuzione dei lavori, indicate sopra, sono tenuti a trasmettere copia, delle analisi dei prezzi, redatte, secondo lo schema tipologico del prezzo regionale, all'Ufficio dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici



dell'Assessorato dei lavori pubblici.


## **ENTRATA IN VIGORE E VALIDITÀ DEL PREZZARIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI**

Ai sensi dell'art. 22, comma 9, della legge regionale n. 8/2018, il prezzario è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, aggiornato con periodicità annuale e pubblicato sia nel sito internet dell'Osservatorio, sia nel sito internet istituzionale della Regione.

## **LA DETERMINAZIONE DEL COSTO DELLE LAVORAZIONI**

Come già definito nella precedente edizione, il costo delle lavorazioni da realizzare viene calcolato ricorrendo alla descrizione analitica (c.d. "analisi") delle relative lavorazioni, e, attribuendo alle risorse impiegate i costi determinati con le metodologie di rilevazione sopra citate. Le analisi si riferiscono a lavorazioni effettuate in condizioni di normale difficoltà di esecuzione.

Nel dettaglio, l'analisi del costo è un procedimento attraverso il quale è possibile ottenere il valore di una lavorazione mediante la definizione delle sue componenti e delle incidenze necessarie per la realizzazione della lavorazione stessa, secondo la schematizzazione sotto riportata:

- (a) unità di tempo delle risorse umane (RU)  
(b) unità di prodotti da costruzione (PR)  
(c) unità di tempo delle attrezzature (AT)
- 
- $a+b+c = \text{Costo tecnico}$
- (d) spese generali (definite al 15%) (SG);  
(e) utili d'impresa pari al 10% (U).

Il costo viene determinato mediante le seguenti operazioni di analisi:

1. applicando alle quantità di prodotti, attrezzature e risorse umane necessarie per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari;
2. aggiungendo la percentuale per spese generali, nella misura del 15%;
3. aggiungendo una percentuale del 10% per l'utile dell'esecutore calcolata sul totale della componente 1 e 2

I prezzi riferiti ai prodotti elementari e ai prodotti finiti (lavorazioni) sono pubblicati al netto di IVA.

Ad eccezione dei prodotti relativi alla salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i, comprensivi della sola quota delle spese generali, essendo prodotti non soggetti a ribasso d'asta e quindi esclusi dal regime di concorrenza de mercato.

## **LE SPESE GENERALI, AI SENSI DELL'ART. 5 DELL'ALLEGATO I.14 DEL D.LGS. N. 36/2023**

Ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato I.14 del D.lgs. n. 36/2023 per "spese generali comprese nel prezzo dei lavori" a carico dell'esecutore, si intendono:

- a) le spese di contratto e accessorie e l'imposta di registro



- b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
- c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
- d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
- e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per l'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
- f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- g) le spese per attrezzi e opere provvisoriale e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'istallazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
- j) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
- k) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- l) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- m) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/2008, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 110, comma 5, lettera c) del Codice dei contratti;
- n) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.

Tra le voci che concorrono alla determinazione delle spese generali per quanto riguarda i lavori pubblici, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato I.14 del D.lgs. n. 36/2023 sono ricomprese tutte le eventuali predisposizioni direttamente connesse con le singole lavorazioni, in quanto strumentali all'esecuzione dei lavori e concorrenti alla formazione delle singole categorie d'opera.

### **SPESE PER TRASPORTO**

Si ricorda che, in merito dell'art. 5 dell'Allegato I.14 del D.lgs. n. 36/2023, concernente l'elenco delle spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'esecutore, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel suo parere del 3 agosto 2011 (prot. 0003292) ha precisato quanto segue:

*“Spese per trasporto: “In merito alla lettera f) della disposizione sopra richiamata (n.d.r. ex art. 32, D.P.R. n. 207/2010), dalla formulazione generale della stessa (“le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera”) si deduce che le spese ivi indicate comprendono quelle di consegna del materiale in cantiere indipendentemente dal punto di approvvigionamento dello stesso, non prevedendo il regolamento alcun limite*



*al riguardo”.*

Ad ogni buon conto, qualora il progettista ritenesse, in relazione alla specificità della lavorazione e del cantiere, che le spese di trasporto non possano trovare completo ristoro all'interno della quota delle spese generali, nella misura stabilita nel prezzario del 15%, nell'esercizio del proprio potere di discrezionalità tecnica, potrà alternativamente procedere a:

- aumentare (oppure, nell'ipotesi contraria, diminuire) la percentuale di spese generali relative alla specifica lavorazione, nei limiti previsti dalla normativa vigente, che consente di fissare l'importo di dette spese in una percentuale variabile tra il 13 e il 17 per cento;
- elaborare un'autonoma analisi del costo di trasporto da applicare alla specifica lavorazione.

### **SPESE PER ATTREZZI E OPERE PROVVISORIALI, SPESE PER LE VIE DI ACCESSO AL CANTIERE, SPESE DI ADEGUAMENTO AL CANTIERE, ONERI GENERALI E PARTICOLARI PREVISTI DAL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

Infine, tra le voci che concorrono alla determinazione delle spese generali per quanto riguarda i lavori pubblici, dell'art. 5 dell'Allegato I.14 del D.lgs. n. 36/2023 sono ricomprese tutte le eventuali predisposizioni direttamente connesse con le singole lavorazioni, in quanto strumentali all'esecuzione dei lavori e concorrenti alla formazione delle singole categorie d'opera.

In particolare, per quanto riguarda la norma richiamata, art. 5, lett. g), i), o) e p) Spese per attrezzi e opere provvisorie, spese per le vie di accesso al cantiere, spese di adeguamento cantiere, oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale d'appalto, si evidenzia che tali spese sono a carico dell'esecutore in quanto incluse nelle lavorazioni e non ricomprese nel piano di sicurezza e coordinamento predisposto ai sensi del d.lgs. 81/2008 – in particolare allegato XV.....”.

“nel medesimo articolo 5 la lettera g) prevede “le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori”;

la lettera i) contempla le spese per le vie di accesso al cantiere, l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;

le lettere o) e p) rispettivamente si riferiscono alle “spese di adeguamento cantiere in osservanza del d.lgs. 81/2008, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall'art 86 comma 3 bis del codice” e agli “oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale d'appalto”. Al riguardo si deduce che le spese di cui alle sopracitate lettere g), i), o), p) sono a carico dell'esecutore in quanto incluse nelle lavorazioni e non ricomprese nel piano di sicurezza e coordinamento predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (allegato XV).

### **SPESE DI INSTALLAZIONE E ESERCIZIO DELLE ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA**

All'art. 5, lettera i) dell'Allegato I.14 del D.lgs. n. 36/2023 è previsto che le spese di "installazione e esercizio delle attrezzature e mezzi d'opera" sono ricomprese nell'aliquota definita per le spese generali.

Pertanto, rientrano in tale fattispecie le spese di "installazione e esercizio delle attrezzature e mezzi d'opera",



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

quali gru, impianto betonaggio, mezzi trasporto idonei, ovvero l'onere per la fornitura di conglomerati cementizi e bituminosi, provenienti da appositi impianti di betonaggio o di preparazione, il progettista dovrà valutare se, in relazione all'entità e complessità delle opere da realizzare, nella percentuale del 15% di spese generali possano trovare capienza tali oneri.

Nel caso di realizzazione di un intervento che prevede l'esecuzione di opere di modesta entità che comportano la realizzazione di un impianto di cantiere complesso – vedi ad esempio un impianto per la perforazione e la realizzazione di pali in numero contenuto – il progettista potrà valutare l'opportunità di definire analiticamente i costi dell'impianto di cantiere non rientranti nelle spese generali.

### **ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA SOGGETTI A RIBASSO**

Tra le voci che concorrono alla determinazione delle spese generali, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato I.14 del D.lgs. n. 36/2023, sono ricomprese tutte le eventuali predisposizioni connesse alle singole lavorazioni, in quanto strumentali all'esecuzione dei lavori e concorrenti alla formazione delle singole categorie d'opera. In particolare, gli oneri aziendali di sicurezza connessi ai rischi specifici propri dell'attività di impresa, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., in quanto rappresentativi di un obbligo ex lege di tutela della sicurezza dei lavoratori da parte del datore di lavoro, sono compresi nell'ambito delle spese generali riconosciute in ciascun articolo di Prezzario e non direttamente riconducibili alle voci di costo contemplate dall'allegato XV punto 4 D.lgs. 81/2008 e s.m.i. Tali oneri, come previsto all'art.5, del Codice dei contratti, essendo già compresi nel prezzo unitario della singola lavorazione, e quindi nel costo dell'opera, risultano una quota parte delle spese generali stesse.

Si evidenzia la necessità di una stretta collaborazione fra il progettista dell'opera e il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione al fine di provvedere ad individuare nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) quei costi della sicurezza non compresi nel prezzo unitario della singola lavorazione, così come indicati nell'allegato XV del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., e da non assoggettare a ribasso. Tali oneri aziendali della sicurezza sono afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascun operatore economico e correlati sia alle misure per la gestione del rischio aziendale dell'operatore economico, sia alle misure operative per la gestione dei rischi legati alle lavorazioni e alla loro contestualizzazione, aggiuntive rispetto a quanto già previsto nel PSC e comunque riconducibili alle spese generali.

### **COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO**

Con il termine di "costi della sicurezza" deve intendersi il costo della sicurezza indicato nei sottoelencati documenti di progetto:

- Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) (cfr. articolo 100 e punto 4 dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI);
- stima della Stazione Appaltante qualora il PSC non sia previsto (cfr. punto 4.1.2 dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Tali costi costituiscono un vincolo contrattuale per l'impresa e sono funzionali alle scelte esecutive della stazione appaltante.

Gli articoli contenuti nella tipologia "Sicurezza" (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), se inseriti nei documenti progettuali



sopra elencati, rappresentano la quota di costo di un'opera da non assoggettare a ribasso d'asta nelle offerte delle imprese. I relativi importi forniti dal Prezzario sono comprensivi unicamente della quota relativa alle spese generali (dal 13% al 17%), ma escludono la quota di utile di impresa (10%) in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti - per legge - a ribasso d'asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato.

Si sottolinea che i contenuti di tale Tipologia, per quanto indicativi delle possibili misure finalizzate alla sicurezza cosiddetta "contrattuale", non possono essere ovviamente esaustivi di tutte le potenziali previsioni progettuali e/o prescrizioni operative in materia, essendo alcune di esse, qualora previste nel documento progettuale specifico della sicurezza, direttamente stimabili attraverso le voci di costo preesistenti nelle altre Tipologie/Famiglie del Prezzario. In tal caso qualora per la definizione delle misure di sicurezza previste sia necessario utilizzare ulteriori articoli presenti in Tipologie diverse dalla "Sicurezza", si dovrà procedere ad un ricalcolo del prezzo pubblicato, scorporando dallo stesso la quota di utile del 10%, per omogeneità con quanto operato con i prezzi della Tipologia "Sicurezza". I costi così stimati non saranno ribassabili e verranno riconosciuti per le quantità eseguite.

Analogamente, l'eventuale utilizzo degli articoli contenuti nella Tipologia "Sicurezza" per lavorazioni non finalizzate specificatamente alla sicurezza, dovrà preventivamente prevedere l'aumento dei valori di costo fornito della relativa quota di utile (coefficiente di moltiplicazione pari a 1,10) e i valori così stimati dovranno essere sottoposti a ribasso d'asta.

### **COSTO DELLA MANODOPERA**

Ai sensi dell'art. 41, comma 13, del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., i costi delle risorse umane sono definite attraverso il costo del lavoro, che viene determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In assenza del riferimento in tabella, è possibile riferirsi allo specifico contratto collettivo applicabile. In mancanza di contratto collettivo applicabile il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e riportato in apposite tabelle.

A seguito della pubblicazione delle predette tabelle ministeriali, il costo della manodopera del personale dipendente da imprese del settore edilizia e del personale del settore metalmeccanico è adeguato a quello riportato nelle tabelle approvate e pubblicato con i rispettivi Decreti direttoriali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in adempimento del soprarichiamato art. 41, comma 13 del D.Lgs. n. 36/2023.

Si evidenzia, infine, che tale costo si riferisce a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario e, pertanto, non risultano comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

### **NOLEGGIO DELLE ATTREZZATURE E DEI MACCHINARI**

Il costo delle attrezzature, definito tecnicamente "nolo", si distingue in "nolo a freddo" e "nolo a caldo" in funzione dei costi ricompresi in esso, secondo le seguenti definizioni:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- nolo a freddo: il nolo a freddo del mezzo d'opera e/o dell'attrezzatura non comprende, se non diversamente specificato, i costi della manodopera necessaria per il suo impiego, le spese per i materiali di consumo (carburanti, lubrificanti, etc.) e della normale manutenzione e le assicurazioni R.C.;
- nolo a caldo: comprende i costi della manodopera necessaria per il suo impiego, le spese per i materiali di consumo (carburanti, lubrificanti etc.), la normale manutenzione e le assicurazioni R.C. Le eventuali riparazioni e le relative ore di fermo macchina sono a carico dell'operatore economico (inteso come il soggetto contraente con la stazione appaltante).